

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../216891/2006

OGGETTO: COMUNE DI ROLETTO – SESTA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della sesta variante parziale al P.R.G.C. del comune di Roletto adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 16/03/2006, trasmesso alla Provincia in data 31/05/2006 (*prat. n. 74-2006*) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della sesta Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16 del 31/05/2006 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della sesta Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ✍ adeguare le norme tecniche di attuazione ad alcuni mutamenti legislativi significativi che hanno modificato il contesto di riferimento, rendendo le norme di attuazione di difficile applicazione in alcune parti (nuovo T.U. sull'edilizia, decreto legislativo 99/2004 che ha modificato la definizione di agricoltore ed imprenditore agricolo, legge regionale 9/2003 sul recupero dei rustici);
- ✍ ampliare, nei limiti consentiti dalla legge, le possibilità di intervento sui rustici già previste dalla legge regionale 9/2003;
- ✍ consentire, in misura più ampia di quella attualmente consentita, il recupero del patrimonio edilizio esistente, vincolando le operazioni di recupero dei rustici a strumenti urbanistici esecutivi o prescrizioni tali da indirizzare l'attività edilizia ad un riordino estetico e funzionale;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del

- 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della sesta Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Roletto, con deliberazione C.C. n. 16 del 16/03/2006, le seguenti osservazioni:
 - a) si ricorda che lo strumento della Variante parziale non è utilizzabile per aggiornare il contenuto, oltre che del P.R.G.C. vigente, anche della Variante strutturale del P.R.G.C. *in itinere* per le seguenti motivazioni:
 1. la Legge Regionale n. 41 del 29 luglio 1997 stabilisce che **le Varianti parziali possono essere riferite a piani vigenti**, vietando, di fatto, modifiche al P.R.G.C. *in itinere*;
 2. in analogia a quanto sopra l'art. 5 della *“Nota trasmessa dalla Provincia di Torino in data 6.11.2000”* riporta che: ***“Le varianti parziali possono essere deliberate e quindi trasmesse alla Provincia per l'iter di legge soltanto se riferite a piani regolatori vigenti, con esclusione quindi di piani o varianti solo adottate ma non ancora approvate. Non vi è dubbio su quest'interpretazione, che non è restrittiva, ma pienamente conforme all'intero contesto normativo della legge 41/97. Possono peraltro essere adottate varianti parziali qualora sia in itinere una variante strutturale sempreché gli oggetti della variante parziale siano riferiti ad aspetti del P.R.G. vigente e risultino conformi alla variante strutturale o riguardino oggetti diversi da quelli normati dalla variante strutturale.”***;
 - b) a titolo di apporto collaborativo si suggerisce di valutare attentamente, pur trattandosi di una variante a carattere esclusivamente normativo, se l'approvazione di norme con ricadute su vaste porzioni del territorio comunale possa generare un incremento del carico urbanistico e, di conseguenza, il venir meno dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le varianti parziali;
 - c) con riferimento all'art. 19 si segnala che il disposto *“è ammessa la trasformazione di destinazione d'uso di fabbricati destinati ad attrezzature agricole non facenti parte del fabbricato principale degli edifici rurali abbandonati o non più necessari all'attività agricola o di quelli in cui si sia verificato il caso di cessazione dell'attività agricola..... per la realizzazione di garages, depositi di servizio alla residenza, per uso terziario, uffici, studi professionali ed attività direzionali”* va oltre i limiti consentiti dalla L.R. n. 9/2003 prevedendo un insieme di attività che esulano da quelle consentite (recupero ai fini residenziali, funzioni accessorie alla

residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con la funzione residenziale). Si suggerisce, in sede di approvazione del progetto definitivo, di adeguare la norma entro i limiti, più restrittivi, previsti dalla succitata legge regionale. Si ricorda, inoltre, che tali destinazioni non sono comprese tra quelle ammesse in area agricola dal vigente P.R.G.C. e indicate nello stesso articolo 19 rendendo di fatto il disposto di non facile applicazione;

- d) si segnala che nella *‘Relazione Illustrativa’* a pagina 6 punto b) è presente un refuso; infatti si legge *“..é stato normato il recupero degli edifici rurali abbandonati o non più necessari all’azienda agricola esistenti alla data di adozione della presente variante”*, si ricorda che la data di riferimento ai fini dell’applicazione della L.R. n. 09/2003 è il 01 settembre 1967;
 - e) si segnala, infine, che al Progetto Preliminare di Variante Parziale non è allegata la verifica di Compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 *‘Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico’*. Tale legge dispone, difatti, che *“.. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..”* (c. 3 art. 5) e che *“ .. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica”* (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Roletto la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....